



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI

Provincia di Palermo

IL SINDACO

Ordinanza n. 22 del 11 MAG. 2018

- **Vista** la Legge Nazionale n. 353 del 21/11/2000 "Legge-quadro in materia d'incendi boschivi";
- **Visto** il D.L.gs n. 267/2000 – in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- **Atteso** che l'O.P.C.M. n. 3606/07 e la nota prot.. 1691/08 impartisce ai Sindaci, quale autorità locale di protezione Civile, l'onore di sviluppare ogni possibile attività di prevenzione degli incendi di interfaccia ed in particolare potenziare la capacità d'intervento della struttura comunale di protezione civile;
- **Visto** il Decreto n. 91 del 24/06/2014 convertito in legge con modifiche n. 116/2014;
- **Viste** le ulteriori leggi nazionali e regionali in materia;
- **Visti** gli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.;
- **Considerato** che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire pericolo d'incendio;
- **Rilevato** che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca o strumento di propagazione del fuoco;
- **Ritenuto** di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;
- **Preso atto** delle motivazioni sopra riportate;
- **Ritenute** le proprie competenze,

ORDINA

1) Ai proprietari, affittuari o a coloro che, a qualsiasi titolo, godono di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale, di provvedere, entro il termine perentorio del 20/06/2018, alla pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura, che possa essere causa d'incendio e di effettuare, in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private e lungo i confini del fondo, una fascia di fuoco avente la larghezza non inferiore a ml. 10,00.

2) dal 15.06.2018 al 10.10.2018 è fatto divieto:

- di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria e/o incolti;
- di accendere fuochi o bruciare le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe, i rovi, le sterpaglie ecc., in prossimità di boschi, sui terreni agrari, su campi coltivati e incolti, sui prati, lungo le strade comunali, provinciali, statali e ferrate.

I soggetti inadempienti saranno ritenuti responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si

dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.

Ai proprietari ed altri soggetti inottemperanti alle direttive della presente ordinanza sarà applicata una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 - bis del Decreto L.g.s. 18 agosto 2000 n. 267;

La forza pubblica e i vigili urbani sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Chiusa Scalfani li, 10.05.2018

IL SINDACO
Dott. Francesco DI GIORGIO

